

Proposta di delibera

L'assemblea degli azionisti della

"EXOR S.p.A."

d e l i b e r a

1) di approvare il progetto comune di fusione transfrontaliera per incorporazione della "EXOR S.p.A." nella controllata totalitaria "EXOR HOLDING N.V." (che, a seguito della efficacia della fusione, assumerà la denominazione "EXOR N.V."), con sede legale in Amsterdam (Olanda) e ufficio principale in Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam (Olanda), iscritta al registro delle imprese olandese al n. 64236277, la quale, in conseguenza della fusione, emetterà almeno n. 234.360.104 (duecentotrentaquattromilionitrecentosessantamilacentotrentaquattro) nuove azioni ordinarie da nominali euro 0,01 (zero virgola zero uno) cadauna, con diritto alla partecipazione agli utili eventualmente distribuiti a partire dal 1° gennaio 2016, da assegnare, in regime di dematerializzazione ed attraverso il sistema di gestione accentrata, agli azionisti della società incorporanda, diversi dalla stessa, nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione per ogni azione di quest'ultima detenuta alla data di efficacia della fusione, senza conguaglio in denaro, fermo

restando il diritto di recesso ex articolo 2437, comma 1, lettera c) codice civile ed ex articolo 5 decreto legislativo 108/2008 al prezzo di liquidazione di euro 31,2348 (trentuno virgola duemilatrecentoquarantotto) per ciascuna azione;

2) di prendere atto che la società incorporante, in aggiunta alle azioni ordinarie e in conformità con le disposizioni del nuovo statuto della medesima e nei termini e condizioni allegati al progetto di fusione, potrà emettere azioni a Voto Speciale A da nominali euro 0,04 (zero virgola zero quattro) cadauna convertibili in azioni a Voto Speciale B da nominali euro 0,09 (zero virgola zero nove) cadauna, entrambe non negoziabili sul mercato, cui saranno attribuiti diritti di voto ulteriori al diritto di voto attribuito a ciascuna azione ordinaria, non costituendo tali azioni a voto speciale parte del rapporto di cambio;

3) di approvare che il perfezionamento della fusione sia condizionato all'avveramento delle condizioni di cui al paragrafo 17.1 del progetto di cui sopra ovvero alla rinuncia, se nell'interesse delle Società, ad opera delle società partecipanti alla fusione alle condizioni indicate ai punti (iii) e (iv) del medesimo paragrafo (rispettivamente Tetto Massimo del Recesso e delle Opposizioni e Clausola MAC), fermo restando

quanto previsto al successivo paragrafo 17.3;

4) di approvare che alla data di efficacia della fusione lo statuto della società incorporante sarà modificato e interamente sostituito da un nuovo testo secondo quanto previsto nella proposta di statuto sociale allegata al progetto di fusione quale allegato 4;

5) di non aprire le negoziazioni con riferimento agli accordi di partecipazione dei lavoratori, ai sensi della Sezione 2:333k, paragrafo 12, del codice civile olandese e, quindi, di non costituire particolari organismi ai fini della negoziazione, con riferimento alle disposizioni di cui alla Sezione 1:31, paragrafi 2 e 3, dell'*Employee Involvement (European Companies) Act*;

6) di conferire ai componenti il consiglio di amministrazione in carica, disgiuntamente fra loro, ciascuno con facoltà di sostituire a sé speciali mandatari, tutti gli altri occorrenti poteri per eseguire la fusione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di quanto contenuto nel progetto di cui sopra, con facoltà - in particolare - di verificare e accertare l'avveramento o la rinuncia, ove previsto, di ciascuna delle condizioni sospensive di cui al progetto di fusione e di rilasciare e sottoscrivere atti, dichiarazioni e comunicazioni in relazione a tale

circostanza, stabilire gli effetti dell'operazione,  
stipulare e sottoscrivere atti e documenti in genere  
e compiere tutto quanto necessario od anche solo  
opportuno per il buon fine dell'operazione stessa.